SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 dicembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della giustizia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 2018.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giovanni Pettenati (detto Gianni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, così come integrata dal D.S.G. 20 gennaio 2017;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 16 marzo 2017;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giovanni Pettenati, in arte Gianni Pettenati, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dall'8 febbraio 2018 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Giovanni Pettenati, in arte Gianni Pettenati, nato a Piacenza il 29 ottobre 1945.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne succ. n. 658

19A07555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 2018.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giovanni Cagnone (detto Gianni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, così come integrata dal D.S.G. 20 gennaio 2017;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 16 marzo 2017;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giovanni Cagnone, in arte Gianni Cagnone, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dall'8 febbraio 2018 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Giovanni Cagnone, in arte Gianni Cagnone, nato a Carcare (SV) il 10 aprile 1939.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne succ. n. 659

19A07556

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 ottobre 2019.

Individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che:

al primo periodo, prevede che le disposizioni di cui al comma 1-*bis* non si applicano: *a)* nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; *b)* qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; *c)* nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-*bis*;

al secondo periodo, stabilisce che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

Considerato che in riferimento alla documentazione necessaria a comprovare la composizione del nucleo familiare dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, sulla base della definizione di nucleo adottata a fini ISEE, non appaiono esservi situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la verifica della residenza anagrafica;

Considerato che in riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, la componente non accertabile da parte della Agenzia delle entrate riguarda il patrimonio posseduto all'estero e i redditi da esso derivanti;

Visto il Rapporto «*Doing Business*» della Banca mondiale per il quale sono raccolti indicatori quantitativi sulla regolamentazione delle attività commerciali e sulla protezione dei diritti di proprietà che possono essere confrontati in 190 Paesi e nel tempo;

Visti in particolare gli indicatori relativi alla registrazione dei diritti di proprietà presenti nella sezione «*registring property*» della raccolta «*Doing Business*», che includono la misurazione della qualità del sistema di amministrazione degli immobili attraverso, tra l'altro, la raccolta di informazioni sul grado di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura;

Ritenuto di poter identificare, in sede di prima applicazione, gli Stati o territori nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini ISEE, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base della assenza o incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla Banca mondiale nell'ambito della raccolta «*Doing Business*»;

Considerato che non esistono al momento analoghe raccolte di informazioni con riferimento alla disponibilità di dati sul patrimonio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione ulteriore ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito e della Pensione di cittadinanza

1. Ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, i cittadini degli Stati o territori di cui all'allegato elenco, parte integrante del presente decreto, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE.

2. I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 4 del 2019.

3. L'elenco è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 ottobre 2019

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3197

ALLEGATO

Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE:

Regno del Bhutan

Repubblica di Corea

Repubblica di Figi

Giappone

Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese

Islanda

Repubblica del Kosovo

Repubblica del Kirghizistan

Stato del Kuwait

Malaysia

Nuova Zelanda

Qatar

Repubblica del Ruanda

Repubblica di San Marino

Santa Lucia

Repubblica di Singapore

Confederazione svizzera

Taiwan

Regno di Tonga

19A07621

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2019.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Pane Toscano DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pane Toscano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 303 della Commissione del 1° marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 58 del 4 marzo 2016 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pane toscano»;

Vista l'istanza presentata in data 29 maggio 2017 (prot. Mipaaft n. 42679) dal Consorzio di tutela del Pane toscano DOP con sede legale in Arezzo - via Tiziano Vecellio n. 32 - intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 per la DOP «Pane toscano»;

Verificata la conformità dello Statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria preparatori nella filiera «prodotti di panetteria» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni con comunicazione del 9 ottobre 2019, prot. Mipaaft n. 70207, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Pane toscano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Pane toscano DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 per la DOP «Pane toscano»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela Pane toscano DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Pane toscano» registrata con (UE) n. 303 della Commissione del 1° marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 58 del 4 marzo 2016.

Art. 2.

1. Lo Statuto del Consorzio di tutela del Pane toscano, con sede in Arezzo - via Tiziano Vecellio n. 32 - è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Pane toscano».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Pane toscano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Pane toscano» appartenenti alla categoria «panificatori», nella filiera «prodotti di panetteria» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A07557

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pegaso società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Pegaso società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 176.137,00, si riscontra una massa debitoria di euro 234.284,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -92.784,00;

Considerato che in data 25 luglio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota della Confcooperative con la quale di richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Lorenzo Signorini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pegaso società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente», con sede in Livorno (codice fiscale n. 01226850491) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via Lungarno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07566

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Methis Communication società cooperativa sociale», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Methis Communication società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 settembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 144.155,57, si riscontra una massa debitoria di euro 339.649,50 ed un patrimonio netto negativo di euro -195.542,84;

Considerato che in data 18 febbraio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Danilo Gonella;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Methis Communication società cooperativa sociale», con sede in Savona, (codice fiscale n. 01658130099) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Gonella, (codice fiscale GNLDNL69M11A052Q) nato ad Acqui Terme (AL) l'11 agosto 1969, e domiciliato in Albenga (SV), via dottor Niccolari, n. 6/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07567

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Celere Trasporti - società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Celere Trasporti - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 settembre 2018, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.574.833,00, si riscontra una massa debitoria di euro 5.431.358,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -4.009.514,00;

Considerato che in data 10 maggio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Cargiolli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Celere Trasporti - società cooperativa», con sede in Genova, (codice fiscale n. 08684400966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Cargiolli, (codice fiscale CRGNDR72P18I449C) nato a Sarzana (SP) il 18 settembre 1972, ivi domiciliato in via Sarzanello, n. 226.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07568

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Kronos società cooperativa», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Kronos società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 374.904,00, si riscontra una massa debitoria di euro 637.619,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -309.005,00;

Considerato che in data 18 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Luca Belleggi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Kronos società cooperativa», con sede in Novara, (codice fiscale n. 08003200964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (codice fiscale BLLLCU79B-23F499A), e domiciliato in Torino, corso Palestro, n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07569

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Formazione Sicurezza & Co. società cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «formazione sicurezza & Co. società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 34.886,00, si riscontra una massa debitoria di euro 79.526,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -814.662,00;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Stefano Carpaneto;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Formazione Sicurezza & Co. società cooperativa», con sede in Asti, (codice fiscale n. 01442900054) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Carpaneto, (codice fiscale CRPSFN76M23L219B) nato a Torino il 23 agosto 1976, ivi domiciliato, in corso Bolzano, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07570

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale L'Abete a r.l.», in Rezzoaglio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale l'Abete a r.l.»· sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 45.468,00, si riscontra una massa debitoria di euro 281.327,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -320.170,00;

Considerato che in data 23 marzo 2018 e stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la sentenza del 29 marzo 2018, n. 41/18 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale l'Abete a r.l.»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Paolo Storace;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale l'Abete a r.l.», con sede in Rezzoaglio (GE) (codice fiscale n. 01445710997) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Storace (codice fiscale STRPLA61D28D969X), nato a Genova il 28 aprile 1961, ivi domiciliato in via Ilvea, n. 4/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07571

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Go Express società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Go Express società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale dalla cooperativa, aggiornata al 31 agosto 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 129.004,00, si riscontra una massa debitoria di euro 553.480,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 437.476,00;

Considerato che in data 18 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di Commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Elena Mosca;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Go Express società cooperativa», con sede in Torino, (codice fiscale 10875250010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Elena Mosca, (codice fiscale MSCLNE90T59E379U) nata a Ivrea (TO) il 19 dicembre 1990, e domiciliata in Palazzo Canavese (TO) - via Canton Perla n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07572

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Polisport Auxilium - società cooperativa sportiva dilettantistica siglabile Polisport Auxilium - S.C.S.D.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Polisport Auxilium - società cooperativa sportiva dilettantistica siglabile Polisport Auxilium - S.C.S.D.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 500.778,00, si riscontra una massa debitoria di euro 868.315,00 e un patrimonio netto negativo di euro - 522.769,00;

Considerato che in data 6 marzo 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Vincenzo Cucco;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Polisport Auxilium - società cooperativa sportiva dilettantistica siglabile Polisport Auxilium - S.C.S.D.», con sede in Torino, (codice fiscale 04433630011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato Commissario liquidatore il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta (CE) il 24 maggio 1966 (codice fiscale CCCVCN66E24B963X), e domiciliato in Torino - via San Francesco de Paola n. 12B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07574

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Riflesso società cooperativa», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Riflesso società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 236.399,00, si riscontra una massa debitoria di euro 289.758,00 e un patrimonio netto negativo di euro - 59.544,00;

Considerato che in data 9 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Luca Belleggi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Riflesso società cooperativa», con sede in Asti, (codice fiscale 01266590056) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (codice fiscale BLLLCU79B23F499A), e domiciliato in Torino - corso Palestro n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07575

DECRETO 22 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lac Beton società cooperativa in liquidazione», in Vasto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 16 ottobre 2014 n. 14/LI/2014 con il quale il dott. Nicola Bomba è stato nominato liquidatore della «Lac Beton società cooperativa in liquidazione» in sostituzione del sig. Costantino Paglione;

Vista l'istanza con la quale il suddetto liquidatore ha chiesto che la società medesima sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Vista la situazione patrimoniale presentata, aggiornata al 31 dicembre 2016, dalla quale si rileva una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 44.267,00 si riscontra una massa debitoria di euro 967.520,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro - 946.779,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Lac Beton società cooperativa in liquidazione», con sede in Vasto (CH) (codice fiscale 02216990693) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Sebastiano Nasuti (C.F. NSTSST57C08E435S), nato a Lanciano (CH) l'8 marzo 1957 ed ivi domiciliato in via Maurizio Rosato n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07573

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio, regime di rimborsabilità e prezzo, del medicinale per uso umano «Atenololo Aurobindo Italia».

Estratto determina n. 1706/2019 del 18 novembre 2019

Medicinale: ATENOLOLO AUROBINDO ITALIA.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (Varese), Italia.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688014 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688026 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688038 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688040 (in base 10);

«50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688053 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688065 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688077 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688089 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688091 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688103 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: atenololo;

eccipienti:

nucleo della compressa: magnesio carbonato (pesante); amido di mais; sodio laurilsolfato; gelatina; magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa 2910; talco; macrogol 6000; titanio diossido.

Produttori del principio attivo: Kopran Research Laboratories Limited, K-4/4, Additional M.I.D.C., At & Post Birwadi, District Raigad, Taluka Mahad, 402 302 Maharashtra, India.

Produttori del prodotto finito:

produzione: Kopran Limited, Khalapur Raigad, Village Savroli, IN-410202, Maharashtra, India;

confezionamento primario e secondario: Kopran Limited, Khalapur Raigad, Village Savroli, IN-410202, Maharashtra, India;

confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Klocke Verpackungs-Service GmbH, Max-Becker-Str. 6, 76356 Weingarten, Germany;

Laboratoires BTT-Erstein, ZI de Krafft, 67150 Erstein, France;

Generis Farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19 Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portugal;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstraße 6, 63801 Kleinostheim, Germany;

DHL Supply Chain (Italy) SpA, viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (Milano), Italy;

Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C., via Morandi, 28 - 21047 Saronno (Varese), Italy;

Farmavenix S.A.U., Avenida Cristóbal Colón, 245, Polígono Industrial del Henares, parcelas 3, 4 y 5, Marchamalo, 19180 Guadalajara, Spain;

Pharmalog - Val-De-Reuil, ZI Pharma Parc, 27100 Val-De-Reuil, France;

controllo di qualità:

APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica S.A., Rua João de Deus, 19 Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portugal;

Kopran Limited, Khalapur Raigad, Village Savroli, IN-410202, Maharashtra, India;

rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica S.A., Rua João de Deus, 19, 2700-487 Amadora Venda Nova, Portugal;

Arrow Generiques-Lyon, 26 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, France.

Indicazioni terapeutiche:

«Atenololo Aurobindo Italia» è indicato per il trattamento di: ipertensione; angina pectoris, aritmie cardiache, infarto miocardico. Intervento precoce nella fase acuta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688038 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,90; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,45;

«100 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688077 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,27; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,13;

«100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/ AL - A.I.C. n. 046688089 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,56; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,67.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Atenololo Aurobindo Italia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atenololo Aurobindo Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07549

Autorizzazione all'immissione in commercio, regime di rimborsabilità e prezzo, del medicinale per uso umano «Betametasone Zentiva».

Estratto determina n. 1707/2019 del 18 novembre 2019

Medicinale: BETAMETASONE ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., viale Bodio n. 37/b - 20158 Milano, Italia.

Confezioni:

«0,5 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045799018 (in base 10);

«1 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045799020 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare il medicinale a temperatura non superiore a 25°C nella confezione originale per proteggerlo dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

una compressa da 0,5 mg contiene: betametasone disodio fosfato 0,6578 mg pari a betametasone 0,5 mg;

una compressa da 1 mg contiene: betametasone disodio fosfato 1,316 mg pari a betametasone 1 mg;

eccipienti: sodio citrato dibasico sesquidrato, effersoda (sodio bicarbonato e sodio carbonato), povidone K30, sodio benzoato, sodio stearil fumarato, saccarina sodica.

Produttore del principio attivo: Crystal Pharma S.A., Parque Tecnologico de Boecillo, Parcela 105, 47151 - Boecillo (Valladolid) - Spain.

Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.A., Nucleo Industriale, Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno) - tutte le fasi.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di: asma bronchiale; allergopatie gravi; artrite reumatoide; collagenopatie; dermatosi infiammatorie; neoplasie specialmente a carico del tessuto linfatico (emolinfopatie maligne acute e croniche, morbo di Hodgkin); sindrome nefrosica; colite ulcerosa; ileite segmentaria (sindrome di Crohn); pemfigo; sarcoidosi (specialmente ipercalcemica); cardite reumatica; spondilite anchilosante; emopatie discrasiche, quali anemia emolitica, agranulocitosi e porpora trombocitopenica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,5 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045799018 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 0,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,12;

«1 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045799020 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,23; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,30.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Betametasone Zentiva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Betametasone Zentiva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07550

Autorizzazione all'immissione in commercio, regime di rimborsabilità e prezzo, del medicinale per uso umano «Ciclosporina Sandoz».

Estratto determina n. 1708/2019 del 18 novembre 2019

Medicinale: CICLOSPORINA SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. - l.go U. Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA) Italia.

Confezioni:

«10 mg capsule molli» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088011 (in base 10);

«10 mg capsule molli» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088023 (in base 10);

«10 mg capsule molli» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088035 (in base 10);

«10 mg capsule molli» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088047 (in base 10);

«10 mg capsule molli» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088050 (in base 10);

«25 mg capsule molli» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088062 (in base 10);

«25 mg capsule molli» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088074 (in base 10);

«25 mg capsule molli» 55 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088086 (in base 10);

«25 mg capsule molli» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088098 (in base 10;

«25 mg capsule molli» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088100 (in base 10);

«25 mg capsule molli» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088112 (in base 10);

«50 mg capsule molli» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088124 (in base 10);

«50 mg capsule molli» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088136 (in base 10);

«50 mg capsule molli» 55 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088148 (in base 10);

«50 mg capsule molli» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088151 (in base 10);

«50 mg capsule molli» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088163 (in base 10);

«50 mg capsule molli» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088175 (in base 10);

«100 mg capsule molli» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088187 (in base 10);

«100 mg capsule molli» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088199 (in base 10);

«100 mg capsule molli» 55 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088201 (in base 10);

«100 mg capsule molli» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088213 (in base 10);

«100 mg capsule molli» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088225 (in base 10);

«100 mg capsule molli» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088237 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: le capsule di «Ciclosporina Sandoz» possono essere conservate a temperatura ambiente non superiore a 25°C. Aumenti della temperatura fino a 30°C per un totale massimo di tre mesi non influenzano la qualità del medicinale. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità. Le capsule di «Ciclosporina Sandoz» devono essere lasciate nel blister fino all'assunzione. All'apertura del blister si può rilevare un odore caratteristico. Ciò è normale e non pregiudica l'utilizzo del medicinale.

Composizione:

Ciclosporina Sandoz 10 mg capsule molli - ogni capsula molle contiene 10 mg di ciclosporina;

Ciclosporina Sandoz 25 mg capsule molli - ogni capsula molle contiene 25 mg di ciclosporina;

Ciclosporina Sandoz 50 mg capsule molli - ogni capsula molle contiene 50 mg di ciclosporina;

Ciclosporina Sandoz 100 mg capsule molli - ogni capsula molle contiene 100 mg di ciclosporina.

Eccipienti:

Ciclosporina Sandoz 10 mg capsule molli:

contenuto della capsula: alfa-tocoferolo, etanolo assoluto, glicole propilenico, mono-di-trigliceridi di olio di mais, macrogolglicerolo idrossistearato;

involucro della capsula: titanio diossido (E 171), glicerolo 85%, glicole propilenico, gelatina;

impressione: acido carminico (E 120), alluminio cloruro esaidrato, sodio idrossido, glicole propilenico, ipromellosa tipo 2910;

Ciclosporina Sandoz 25 mg capsule molli:

contenuto della capsula: alfa-tocoferolo, etanolo assoluto, glicole propilenico, mono-di-trigliceridi di olio di mais, macrogolglicerolo idrossistearato;

involucro della capsula: ossido di ferro nero (E172), titanio diossido (E171), glicerolo 85%, glicole propilenico, gelatina;

impressione: acido carminico (E120), alluminio cloruro esaidrato, sodio idrossido, glicole propilenico, ipromellosa tipo 2910;

Ciclosporina Sandoz 50 mg capsule molli:

contenuto della capsula: alfa tocoferolo, etanolo assoluto, glicole propilenico, mono-di-trigliceridi di olio di mais, macrogolglicerolo idrossistearato;

involucro della capsula: titanio diossido (E171), glicerolo 85%, glicole propilenico, gelatina;

impressione: acido carminico (E120), alluminio cloruro esaidrato, sodio idrossido, glicole propilenico, ipromellosa tipo 2910;

Ciclosporina Sandoz 100 mg capsule molli:

contenuto della capsula: alfa-tocoferolo, etanolo assoluto, glicole propilenico, mono-di-trigliceridi di olio di mais, macrogolglicerolo idrossistearato;

involucro della capsula: ossido di ferro nero (E172), titanio diossido (E 171), glicerolo 85%, glicole propilenico, gelatina;

impressione: acido carminico (E120), alluminio cloruro esaidrato, sodio idrossido, glicole propilenico, ipromellosa tipo 2910.

Produttore del principio attivo:

Novartis Ringaskiddy Ltd. - Ringaskiddy C. Cork - Irlanda.

Produttore del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione):

produzione:

Catalent Germany Eberbach GmbH - Gammelsbacher Str. 2 - 69412 Eberbach - Germania;

confezionamento primario e secondario:

Novartis Pharma Stein AG - Schaffhauserstrasse - 4332 Stein, Svizzera;

Lek Pharmaceuticals d.d. - Trimlini 2D - 9220 Lendava Slovenia.

Controllo dei lotti:

Novartis Pharma Stein AG - Schaffhauserstrasse - CH-4332 Stein, Svizzera;

Gelita AG - Gammelsbacher Str. 2 - 69412 Eberbach - Germania;

Catalent Germany Eberbach GmbH - Gammelsbacher Str. 2 - 69412 Eberbach - Germania.

Rilascio dei lotti:

Novartis Pharma GmbH - Roonstrasse 25 und Obere Turnstraße 8 - 90429 Nürnberg, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Indicazioni per il trapianto

Trapianto d'organo solido.

Prevenzione del rigetto del trapianto d'organo solido.

Trattamento del rigetto cellulare di trapianto in pazienti che hanno ricevuto precedentemente altre terapie immunosoppressive.

Trapianto di midollo osseo

Prevenzione del rigetto del trapianto allogenico di midollo osseo e di cellule staminali.

Profilassi o trattamento della malattia da trapianto verso ospite (graft-versus-host disease, GVHD).

Indicazioni diverse dal trapianto

Uveite endogena

Trattamento dell'uveite posteriore o intermedia di origine non infettiva a rischio di grave perdita della funzione visiva, in pazienti nei quali le terapie convenzionali non sono risultate efficaci o provocano effetti indesiderati inaccettabili.

Trattamento dell'uveite di Behçet con ripetuti attacchi infiammatori a carico della retina nei pazienti senza manifestazioni neurologiche.

Sindrome nefrosica

Sindrome nefrosica steroido-dipendente e steroido-resistente dovuta a glomerulopatie primarie quali nefropatia a lesioni minime, glomerulosclerosi focale e segmentaria o glomerulonefrite membranosa.

Ciclosporina Sandoz può essere usato per indurre e mantenere la remissione della malattia. Può essere anche usato per mantenere la remissione indotta da steroidi, consentendone la sospensione.

Artrite reumatoide

Trattamento dell'artrite reumatoide grave in fase attiva.

Psoriasi

Trattamento della psoriasi grave in pazienti in cui la terapia convenzionale è inappropriata o inefficace.

Dermatite atopica

Ciclosporina Sandoz è indicato nei pazienti con dermatite atopica grave quando è richiesta una terapia sistemica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg capsule molli» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088023 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,26.

Confezione: «25 mg capsule molli» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088074 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 15,01; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 28,16.

Confezione: «50 mg capsule molli» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088136 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,11; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 54,60.

Confezione: «100 mg capsule molli» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046088187 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 32,70; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 61,32.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ciclosporina Sandoz» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ciclosporina Sandoz» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07551

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Tecnigen»

Estratto determina n. 1709/2019 del 18 novembre 2019

Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA TECNIGEN.

Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l. - via Galileo Galilei, 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia.

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE.EVOH.PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 046167045 (in base dieci);

«10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE.EVOH.PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 046167058 (in base dieci).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione:

principio attivo: ezetimibe e simvastatina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe e Simvastatina Tecnigen» (ezetimibe e simvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07552

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Almus»

Estratto determina n. 1712/2019 del 18 novembre 2019

Medicinale: METFORMINA ALMUS.

Titolare AIC: Almus S.r.l. - via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova - Italia.

Confezioni:

500 mg compresse rivestite con film, 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045018189 (in base dieci)

850 mg compresse rivestite con film, 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045018203 (in base dieci);

1000 mg compresse rivestite con film, 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045018215 (in base dieci);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: metformina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metformina Almus» (metformina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07553

Autorizzazione all'immissione in commercio, regime di rimborsabilità e prezzo, del medicinale per uso umano «Ebastina Aurobindo».

Estratto determina n. 1715/2019 del 18 novembre 2019

Medicinale: EBASTINA AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (VA) - Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047251018 (in base 10);

«10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047251020 (in base 10);

«10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047251032 (in base 10);

«20 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047251044 (in base 10);

«20 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047251057 (in base 10);

«20 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047251069 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: ebastina.

Eccipienti:

cellulosa microcristalina (grado-102);

mannitolo;

crospovidone (tipo-A);

aspartame (E 951);

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

aroma menta piperita.

Produttore del principio attivo:

Vasudha Pharma Chem Limited, 78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad, Telangana - 500 038, India.

Produttore del prodotto finito: produzione:

Aurobindo Pharma Limited, Formulation Unit - XV - Plot No - 17A, E Bonangi (Village), Parawada (Mandal), Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, 531 021 - India.

Confezionamento primario e secondario:

Aurobindo Pharma Limited, Formulation Unit - XV - Plot No - 17A, E Bonangi (Village), Parawada (Mandal), Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, 531 021 - India.

Confezionamento primario e secondario:

Generis Farmacêutica, S.A. - Rua João de Deus, 19 - 2700-487 Amadora - Portogallo.

Confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far - Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH - Lindigstraße, 6 - 63801 Kleinostheim - Germania;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. - viale Delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI) - Italia;

Depo-Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C. - via Morandi, 28 - 21047 Saronno (VA) - Italia.

Controllo di qualità:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far - Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

Generis Farmacêutica, S.A. - Rua João de Deus, 19 - 2700-487 Amadora - Portogallo.

Rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far - Birzebbugia, BBG 3000 - Malta.

Generis Farmacêutica, S.A. - Rua João de Deus, 19 - 2700-487 Amadora - Portogallo.

Indicazioni terapeutiche:

per 10 mg e 20 mg: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale e perenne o della rinocongiuntivite.

solo per il dosaggio da 10 mg: orticaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047251032 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,63.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,68.

Nota AIFA: 89.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ebastina Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ebastina Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07561

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Pensa»

Estratto determina n. 1716/2019 del 18 novembre 2019

Medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PENSA (enalapril ed idroclorotiazide).

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Confezione:

«20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 038866024 (in base dieci).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: principio attivo: enalapril ed idroclorotiazide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse; A.I.C. n. 038866024 (in base dieci);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,26;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,99.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Pensa» (enalapril ed idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07562

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Pensa»

Estratto determina n. 1717/2019 del 18 novembre 2019

Medicinale: ENALAPRIL PENSA (enalapril).

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma Spa.

Confezione: «20 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038651030 (in base dieci).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Composizione:

principio attivo: enalapril.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038651030 (in base dieci);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,33.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enalapril Pensa» (enalapril), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07563

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Procedura aperta per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a finanziamento/cofinanziamento e da realizzare nei Paesi partner di cooperazione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Si informano gli interessati che gli operatori aventi finalità di lucro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2 della legge n. 125/2014, possono presentare le istanze per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative imprenditoriali innovative da realizzare nei Paesi partner. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato entro il termine perentorio del 16 marzo 2020, ore 13,00.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari e i fac-simile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it e sul sito www.esteri.it

Il sito dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

19A07554

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 21 novembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Ali Redjel, Console generale della Repubblica algerina democratica e popolare in Milano.

19A07564

Rilascio di *exequatur*

In data 21 novembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Oleg Nica, Console generale della Repubblica di Moldova in Milano.

19A07565

MINISTERO DELL'INTERNO

Applicazione della seconda rata della sanzione al Comune di Villaricca per il mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017.

Si comunica che in data 22 novembre 2019 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente l'applicazione della seconda rata della sanzione al Comune di Villaricca per il mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017, di cui all'art. 1, comma 475, lettera *a)* della legge n. 232 del 2016.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_22-11-2019.pdf

19A07559

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Pachino.

Il Comune di Pachino (SR) con deliberazione n. 8 del 22 agosto 2019 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2019, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Angelo Scandura, della dott.ssa Carmela Petrolo e dell'avv. Salvatore Sardo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

19A07580

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Adozione delle specifiche tecniche per il conferimento nell'archivio riservato, di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, delle registrazioni delle intercettazioni.

Si comunica che sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (http://pst.giustizia.it) e sul sito web del Ministero della giustizia (www.giustizia.it) è stato pubblicato il provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche relative alle modalità di conferimento nell'archivio riservato, di cui all'art. 269, comma 1, del codice di procedura penale, delle registrazioni delle intercettazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e del decreto ministeriale 20 aprile 2018 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia, n. 10 del 31 maggio 2018.

19A07726

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Patata del Fucino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Patata del Fucino» registrata con regolamento (CE) n. 2016/656 della Commissione del 18 aprile 2016.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela IGP Patata del Fucino, con sede in Borgo Strada n. 14, n. 87, 67043 Celano (AQ), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Abruzzo, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Patata del Fucino » così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PATATA DEL FUCINO»

Art. 1.
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Patata del Fucino» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Patata del Fucino» designa i tuberi maturi della specie *Solanum tuberosum* della famiglia delle Solanacee, ottenuti con tuberi semi di varietà di patate iscritte nel catalogo comune delle varietà di piante agricole. La «Patata del Fucino» deve essere piantata, coltivata e raccolta nell'area geografica delimitata all'interno del bacino dell'*ex* lago del Fucino, di cui al successivo art. 3.

Devono presentare al consumo le seguenti caratteristiche:

proprietà fisiche:

forma del tubero: dal tondo al tondo-ovale, ovale, ovale allungata;

calibro: a partire da 35 mm;

pasta: soda, dal bianco al giallo;

parte edibile: non inferiore al 95%;

Per il prodotto destinato all'industria di trasformazione non sono previsti limiti di forma e di calibratura;

proprietà chimiche (per 100 grammi di parte edibile)

residuo secco: ≥ 14;

amido: minimo ≥ 8 g;

potassio: minimo ≥ 300 mg;

fosforo: minimo ≥ 35 mg.

Tolleranze di qualità

le patate ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione nelle confezioni scelte, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) omogeneità di calibro dei tuberi: la dimensione dei tuberi non potrà essere inferiore ai 35 mm e superiore agli 80 mm con una differenza ammessa, nelle singole confezioni, non superiore ai 30 mm.

b) i tuberi devono essere interi, sodi, puliti, non germogliati, privi di danneggiamenti di natura biotica o abiotica.

Sono ammesse le seguenti tolleranze espresse in numero di tuberi per confezione:

Difetto	% in numero di tuberi per confezione
Tuberi lievemente deformi (ondulati, doppi, piriformi)	5
Tuberi invertiti su una superficie < 10%	5
Tuberi con lievi danni da insetti	5
Ammaccature con profondità < 5 mm e superficie < 2 cmq	10
Tuberi lievemente germogliati con germogli di lunghezza < 3 mm	5
Tuberi con leggera presenza di marciumi	5
Tuberi con presenza di scabbia comune	5
Tuberi con presenza di scabbia a croste nere oltre 1/4 della superficie	10
Tuberi con piccoli tagli, fenditure con lunghezza fino a 15 mm	10
Tuberi con scabbia argentea oltre ¼ della superficie	10
Tuberi fuori calibro rispetto al dichiarato	5

La sommatoria dei numeri dei tuberi per confezione che presentano i difetti di cui in tabella non può superare il numero di 20%.

Art. 3.
Zona di produzione

La delimitazione dell'area di coltivazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della Provincia di L'Aquila: Avezzano; Celano; Cerchio; Aielli; Pescina; S. Benedetto dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 della Regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F° n. 145 II° - F° n. 146 III° - F° n. 151 I° - F° n. 152 IV°.

Perimetrazione dell'area

Partendo da Avezzano (L'Aquila), percorrendo la strada via Nuova - strada 4 in direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riporterà esattamente al punto di partenza, si incontra strada 5 e strada 6 (località Caruscino), si prosegue attraversando gli incroci di strada 7, strada 8, strada 9, strada 10, strada 11 (Paterno di Avezzano località Pietragrossa), si prosegue incontrando strada 12, strada 13, strada 14, (Borgo Strada 14). Senza lasciare la strada circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di strada 15, strada 16, strada 17, strada 18, strada 19, strada 20, strada 21 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di strada 22. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 23, strada 24, strada 25, strada 26, strada 27 fino ad arrivare al Comune di Ortucchio incrocio di strada 28. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 29, strada 30, strada 31, strada 32 in località Balzone proseguendo incrociando strada 33, strada 34, strada 35, fino ad arrivare a Trasacco incrocio di strada 36. Proseguendo e costeggiando sempre il canale allacciante meridionale si attraversano gli incroci di strada 37, strada 38, strada 39, strada 40, strada 41, strada 42, fino a Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di strada 43, strada 44, strada 45, strada 46 fino ad arrivare a Borgo Incile strada 1. Proseguendo si incontra strada 2, (l'*ex* zuccherificio di Avezzano) fino ad arrivare all'incrocio di via Nuova - strada 4, Borgo via Nuova, punto di partenza.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di verifica secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

La tecnica di coltivazione si basa sulle pratiche tradizionalmente seguite nel territorio di cui all'art. 3.

La «Patata del Fucino» deve essere prodotta con il metodo della Produzione Integrata o Biologica, facendo riferimento alle «Norme tecniche di difesa» che annualmente vengono redatte ed aggiornate dal Servizio fitosanitario della Regione Abruzzo.

Rotazione

È vietato il ristoppio, la successione con altre solanacaee nonché qualsiasi forma di consociazione.

Tuberi seme

La patata del Fucino deve essere prodotta tramite l'impiego di tuberi seme certificati secondo la normativa comunitaria.

Si potrà far impiego di tuberi di calibro compreso nell'intervallo 28-55 mm. I tuberi di calibro compreso nell'intervallo 28/45 vanno seminati interi, i tuberi di calibro compreso nell'intervallo 45/55 possono essere seminati tagliati o interi.

Sistemazione del terreno e preparazione del letto di semina

I terreni destinati alla coltivazione della «Patata del Fucino» devono essere preparati allo scopo di creare un «buon letto di semina» che faciliterà lo sviluppo dell'apparato radicale, degli stoloni e dei tuberi.

Le lavorazioni vanno effettuate quando il terreno è in tempera per consentire la formazione di una struttura glomerulare che è garanzia di un giusto rapporto acqua-aria.

Per la preparazione del letto di semina in primavera va eseguita un'aratura a profondità non inferiore ai 30 - 40 cm a cui devono seguire operazioni di affinamento del terreno.

Concimazione, difesa fitosanitaria e diserbo

Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo in materia di Produzione Integrata.

É ammessa al momento della semina a pieno campo o localizzato nel solco, l'intervento di geodisinfestazione.

Semina

La semina va effettuata da metà marzo a fine maggio in relazione alle varie tipologie di terreno e dell'andamento climatico.

La quantità di seme che è in relazione al calibro del tubero seme ed alla varietà, deve oscillare da 2.000/2.500 kg./ha con tuberi calibro medio (40/45 e 35/55 *mm)* fino a ridursi ai 1.400/1.600 kg./ha per calibri inferiori (28/35 *mm)*.

Il seme andrà posto a dimora con una distanza tra le file non al di sotto dei 65 cm e fino a 90 cm. Le distanze lungo la fila varieranno tra i 20 ai 35 cm.

È ammessa la pratica della pre-germogliazione.

Tecniche colturali: concimazioni, difesa fitosanitaria e diserbo

Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo in materia di produzione integrata o biologica.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla rincalzatura per dare al solco una forma convenevole e comunque tale da evitare la fuoriuscita dal suolo dei tuberi e quindi l'inverdimento degli stessi.

Irrigazioni

Sono ammesse le seguenti tecniche irrigue: l'irrigazione per aspersione e l'irrigazione a goccia, con preferenza a tutte quelle che consentono un risparmio idrico.

Raccolta

La raccolta avrà inizio dal 20 luglio (con le varietà precoci) e si protrarrà fino al 15 novembre, per le varietà a ciclo medio e tardivo.

La raccolta andrà eseguita quando i tuberi hanno raggiunto la loro maturità fisiologica cioè quando la buccia non si lascia staccare dalla polpa per non compromettere le caratteristiche del prodotto di cui all'art 2. (facendo pressione sulla buccia con il pollice).

È consentita la pratica del disseccamento chimico della vegetazione.

Nei terreni particolarmente asciutti e/o zollosi prima della scavatura deve essere effettuata una leggera irrigazione per evitare di arrecare danneggiamenti meccanici ai tuberi.

Conservazione

Dopo la raccolta ed una prima cernita in campo, le patate devono essere trasportate nei centri di condizionamento, per essere immagazzinate in ambienti idonei sia nei riguardi della temperatura che dell'umidità, al fine di mantenere le caratteristiche qualitative di cui all'art 2.

La conservazione delle patate dovrà avvenire in contenitori (*bins*), alla temperatura di 4 - 10 °C ed umidità relativa compresa tra 88 e 95%.

I tuberi possono sostare in frigo anche per lunghi periodi e comunque non oltre i 9 mesi.

Sono ammessi i trattamenti anti germoglianti sui tuberi conservati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Centri di condizionamento e confezionamento

Le patate, IGP «Patata del Fucino», potranno essere commercializzate «tal quale» o a seguito di condizionamento lavate e/o spazzolate.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

Legame tra caratteristiche del prodotto e ambiente di coltivazione

Le condizioni pedo-climatiche del Fucino posto a 700 m.s.l.m. influenzano le caratteristiche qualitative delle patate tanto che in valutazioni sensoriali eseguite con il metodo del *flavour profile* su tuberi cotti a vapore o su tuberi fritti (a seconda della destinazione culinaria) al fine di ottenere un profilo aromatico e gustativo, le patate del Fucino messe a confronto con le stesse varietà coltivate in altri areali pataticoli sia italiani che europei (Germania, Francia, Calabria, Emilia Romagna e Lazio), si sono diversificate per l'indice «gusto tipico o bontà del sapore».

La patata del Fucino, attraverso il *panel test* eseguito da giudici assaggiatori addestrati docenti dell'AIS (Associazione italiana *Sommeliers*) ha mostrato una «bontà del sapore» o «Sapore di patata» molto pronunciato con una pressoché assenza di retrogusti negativi, (metallo, erba, ecc.).

La bontà del sapore insieme alle caratteristiche strutturali della polpa come consistenza, umidità e granulazione, rendono la patata fucense di elevato pregio qualitativo nonché facilmente identificabile dai consumatori.

Un altro aspetto qualitativo della patata del Fucino è che non presenta il difetto dell'annerimento dopo cottura a vapore (*after cooking blackening*) dovuto alla reazione tra acido cloro genico e ferro con la formazione di composti melaninici poco apprezzati da parte del consumatore. Anche in questo caso il confronto con patate di altra provenienza ha messo in luce come le patate del Fucino siano le uniche non soggette all'alterazione. (Rif. Progetto Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo e dall'Istituto «Mario Neri» I anno).

Anche le analisi qualitative confermano l'elevato pregio delle patate del Fucino che associa alla validità dei parametri qualitativi una bontà del sapore tipica e distintiva del pedo-clima di produzione. (Rif. Progetto Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo e dall'Istituto «Mario Neri» II anno 2007).

Dal 2002 molti produttori del Fucino associati producono patate secondo lo schema di certificazione di «produzione integrata» adottando un disciplinare che riguarda il prodotto esplicitamente indicato come «Patata del Fucino» a testimonianza dell'utilizzo della denominazione anche nel linguaggio produttivo-commerciale.

Diversi sono gli articoli pubblicati su riviste di settore quali «L'informatore Agrario» dove è citata la denominazione «Patata del Fucino», il Fucino come zona altamente vocata alla produzione di patate e il Fucino come località per la sperimentazione varietale della patata:

«Le varietà di patata coltivate in Italia e la loro destinazione d'uso» (pag. 61, n. 2/2002);

«Ecco perchè in Italia non si produce patata da seme» (pagg. 34-36, n. 46/2008);

«Produzione di patata da seme: contributo per la valorizzazione dell'agricoltura montana» (pagg. 27-29, n. 18/97);

«Sperimentazione varietale 1998 su patata comune nel centro e nel nord» (pag. 39-46, n. 48/98).

Nel corso degli anni, molte attività sono state svolte dagli operatori locali nella promozione e valorizzazione della «Patata del Fucino» si citano:

dal 1971 la «Sagra della patata» che viene organizzata nel Fucino e precisamente nel Comune di Avezzano;

nel 2008, anno internazionale della patata promosso dalla FAO, i coltivatori di patate del Fucino nell'ambito del progetto di cooperazione «Progetto Albania», hanno fornito supporto tecnico e attrezzi agricoli alla Zadrima albanese;

nel 2001 una puntata della trasmissione televisiva «Il Gusto» dedicata alla Patata del Fucino andata in onda sul *network* canale 5;

nel 1993 in una puntata di Linea Verde trasmessa dalla RAI è stata divulgata a livello nazionale la reputazione della Patata del Fucino».

Legame tra filiera produttiva e ambiente

L'ampia rappresentatività degli operatori nei tasselli della filiera produttiva, la disponibilità di elevate quantità di prodotto, la specializzazione degli addetti nella coltivazione, la notorietà della bontà delle patate del Fucino, l'ampia gamma di prodotto trasformato (*stick* di patate prefritte e surgelate, cubetti surgelati, spicchi e tondello di patate prefritte, gnocchi di patate, sformato di patate, etc.), le recenti produzioni di prodotto fresco pelato e tagliato pronto per la cottura, sono tutte testimonianze del forte legame tra il territorio con il «pomo di terra» e rappresentano l'interesse degli operatori a rimanere tra i *leader* in questo settore.

Art. 7.
Controlli

Le verifiche sulla conformità del prodotto al presente disciplinare saranno svolte da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/12.

La struttura designata è il CCPB S.r.l., via J. Barozzi n. 8, 40126 Bologna, tel. 0039 051/6089811 - fax 0039 051/254842 - e-mail: ccpb@ccpb.it - web: www.ccpb.it - Pec: dirccpb@legalmail.it

Art. 8.
Etichettatura

Confezionamento del prodotto destinato al mercato del fresco

Per la commercializzazione della IGP «Patata del Fucino» ai fini dell'immissione al consumo devono essere utilizzate le seguenti tipologie di confezioni:

sacchi rete da: 2 kg a 20 kg;

retine da: 0,500 kg a 2,5 kg;

confezioni: *vertbag*, *quickbag*, *girsac* e busta da 0,500 kg a 5 kg;

cartone o cassa da 3 kg a 20 kg;

vaschette per alimenti da 0,500 kg a 5 kg;

cestini da 0.500 kg a 5 kg.

Tutte le tipologie di confezioni devono contenere prodotto pulito (spazzolato e/o lavato) ed essere sigillate in modo tale che i tuberi non possano essere estratti senza la rottura della confezione stessa ad eccezione del cartone o cassa.

Etichettatura

L'etichetta, da apporre sulle confezioni, oltre al simbolo dell'Unione e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, riporta le seguenti ulteriori indicazioni:

«Patata del Fucino» seguita dalla sigla IGP o dalla dicitura Indicazione geografica protetta;

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;

peso netto all'origine;

varietà.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Logotipo

Il logo della denominazione è costituito da un emblema di forma quadrata delimitato da tre linee: di colore verde (pantone 356 *M)* all'esterno, bianco e rosso (pantone 1797 *PC)* all'interno.

Al centro del riquadro è posizionato un tubero a buccia gialla, contornato, nella parte superiore dalla dicitura «Patata del Fucino IGP» (pantone verde 356 *M)*.

Il tubero «indossa» una fascia tricolore (pantone verde 356 M; pantone rosso 1797 *PC)* che riporta, sulla striscia centrale bianca la dicitura «IGP» (pantone 1797 *PC)*; *font* utilizzato: *Plantagenet Cherokee Regular*).

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un minimo di 2 cm per lato.

19A07558

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 26 novembre 2019 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di accesso al *voucher* per consulenza in innovazione.

Con decreto direttoriale 26 novembre 2019 è stato prorogato, alle ore 12,00 del 6 dicembre 2019, il termine finale per la compilazione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il *voucher* per consulenza in innovazione, al fine di consentire alle imprese e alle reti il completamento delle attività di predisposizione delle predette istanze.

Conseguentemente a tale proroga, il termine iniziale di invio delle domande di accesso alle agevolazioni è posticipato alle ore 10,00 del 12 dicembre 2019.

Il decreto dispone, inoltre, che le reti non dotate di soggettività giuridica ovvero i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche possono continuare a presentare le richieste di accreditamento per l'accesso alla procedura informatica fino al 29 novembre 2019.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

19A07695

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Annotazione sul decreto originale di concessione degli estremi della sentenza comportamentale la sospensione temporanea delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, a seguito della condanna del sig. Cosimo Gambone a tre anni e quattro mesi di reclusione, al pagamento di una multa e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», conferita con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2010, è sospesa *ex lege* per il periodo interdetto.

19A07619

MARIA CASOLA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-285) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.